



Ministero della Giustizia

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE 2018

Il giorno 16 aprile 2018, presso la sede del Ministero della giustizia

LE PARTI

VISTA l'ipotesi di accordo sull'utilizzazione del Fondo unico di amministrazione relativo all'anno 2017, sottoscritta in data 21 dicembre 2017, con la quale vengono individuate, tra l'altro, ai fini della programmazione prevista dall'art. 18, comma 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, le risorse che, nell'ambito della quota avente carattere di certezza e stabilità, possono essere destinate agli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2018;

CONSIDERATO che in detta ipotesi di accordo è, altresì, prevista la possibilità, in sede di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, di un aumento degli importi destinati a tale finalità, nell'ambito delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità;

RITENUTO di destinare a tale finalità, a valere sul Fondo unico di amministrazione del Ministero, risorse nel limite di € **15.542.454,00** come di seguito ripartite:

Amministrazione giudiziaria	€ 13.001.502,00
Amministrazione penitenziaria	€ 1.411.783,00
Amministrazione minorile	€ 1.129.169,00

RITENUTO altresì che, nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico di amministrazione relativo all'Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, un importo di € **89.512,00** può essere destinato alla medesima finalità;

VISTO l'Accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree sottoscritto in data 21 dicembre 2017;

RITENUTO di procedere, pur nelle more del perfezionamento di detto accordo, alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo concernente gli ulteriori sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2018;

RITENUTO di poter procedere con criteri omologhi per tutte le articolazioni del Ministero, anche in virtù di quanto concordato in occasione della sottoscrizione dell'Accordo FUA per gli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e, per quanto applicabili, le norme del C.C.N.L. 14 settembre 2007 e del C.C.N.L. 12 giugno 2003;

RITENUTO che la formazione del personale debba sempre più essere improntata a costituire momento costante del percorso professionale dei dipendenti dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento all'interno dei meccanismi di valutazione nell'ambito di procedure selettive;

VISTO l'accordo su programmazione, rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria sottoscritto in data 26 aprile 2017 e, in particolare, l'art. 6 recante "Programmazione degli interventi dell'Amministrazione";

Concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

Il Ministero della giustizia si impegna a bandire una o più procedure selettive interne, concernente gli sviluppi economici all'interno delle Aree del personale dipendente, con decorrenza a far data dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria definitiva, per un numero di posti come da tabelle di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e secondo i criteri previsti dal presente Accordo nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla attribuzione delle progressioni in modo selettivo ad una quota limitata e quindi non maggioritaria di dipendenti.

Art. 2 (Soggetti interessati e requisiti)

Salvo le cause generali di esclusione di seguito previste all'art. 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista negli avvisi di selezione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 1° gennaio 2018 abbiano maturato un'anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza.

Art. 3 (Cause generali di esclusione)

Non possono partecipare alle procedure per l'attribuzione degli sviluppi economici i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di selezione, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, del

